

TRIBUNALE DI RAGUSA

INTEGRAZIONE-MODIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO

PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI PER CAUSE AD ELEVATO TASSO DI RIPETIVITA E DI STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI.

Premesso che in data 23.7.2020 veniva siglato, tra questo Tribunale ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, apposito protocollo per la determinazione preventiva degli onorari spettanti agli avvocati per cause ad elevato tasso di ripetitività e di standardizzazione degli atti;
rilevato, in particolare, che nelle separazioni e nei divorzi giudiziali le liquidazioni *standard* sono così indicate:

Separazioni / Divorzi giudiziali:

- senza attività istruttoria: tra Euro 1.300,00 ed Euro 1.800,00;
- con attività istruttoria: tra Euro 1.500,00 ed Euro 2.200,00.

Separazioni trasformate/Divorzi con conclusioni conformi davanti al Giudice Istruttore:

- tra Euro 1.000 ed Euro 1.500,00.

Ritenuto, tuttavia, che nelle separazioni/divorzi con conclusioni conformi l'onorario dei difensori appare ingiustificatamente deteriore rispetto alle giudiziali senza precisazioni congiunte;

rilevato, infatti, che l'attività dei difensori, quand'anche profusa al di fuori del processo, volta ad individuare un assetto condiviso degli interessi delle parti in causa riveste particolare importanza, specie nella materia della famiglia ove l'accordo fra le parti, tenuto conto della delicatezza delle questioni trattate, deve essere ritenuta la soluzione preferibile e meno traumatica per i minori;

rilevato, a tal proposito, che l'attività conciliativa dei difensori deve essere adeguatamente remunerata posto che tale sforzo non solo consente alle parti di addivenire alla regolamentazione dei loro interessi con maggiore aderenza alle loro effettive esigenze, ma comporta un significativo risparmio di attività processuale con



conseguente diminuzione generalizzata dei tempi di definizione dei procedimenti pendenti da parte dei magistrati;

rilevato che in tal senso deve essere letto l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 ove prevede che: *Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta;*

rilevato che detta norma deve essere applicata anche nel caso di ammissione della parte difesa al patrocinio a spese dello Stato;

rilevato che al fine di velocizzare i procedimenti di liquidazione in favore del difensore istante è necessario integrare il Protocollo in uso indicando la documentazione specifica che il difensore deve presentare;

PER TALI RAGIONI


Le Parti convengono di integrare - modificare il protocollo sulle liquidazioni dei compensi delle parti ammesse al PSS come segue:

- aumentare il compenso per i difensori da un minimo di 1.500,00 a 2.200,00 € nelle **separazioni trasformate/divorzi con conclusioni conformi davanti al Giudice istruttore;**

- per rendere più celere la liquidazione del compenso il difensore dovrà depositare contestualmente all'istanza di liquidazione tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento¹ (salva e impregiudicata ogni verifica d'ufficio condotta dal magistrato ex artt. 79, u.c. e 127, comma 4, T.U.S.G.):

- 1) fascicolo relativo all'ammissione anticipata (istanza, delibera di ammissione autocertificazione redditi, documenti integrativi richiesti);
- 2) certificato di stato di famiglia aggiornato;
- 3) dichiarazioni dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi che coprono il periodo dall'ammissione fino alla conclusione del giudizio o la **dichiarazione**

¹ In questo senso cfr. circolare del il Ministero (Min. Giustizia Circ. 10/1/18) in cui sono state valorizzate le prassi di altri uffici che chiedono "ai difensori di depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento. In particolare, tra l'altro, vengono in tali occasioni richieste: le dichiarazioni dei redditi sino all'anno di conclusione del procedimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il certificato di stato di famiglia aggiornato)".



sostitutiva di atto notorio con cui l'istante specifica di non avere percepito, anche tenendo conto degli eventuali redditi dei familiari conviventi, redditi superiori ai limiti di legge;

4) autocertificazione del difensore di essere iscritto negli elenchi.

Ragusa, 15 dicembre 2021

Il Presidente del Tribunale di Ragusa F.F. (dr. Vincenzo Panebianco)

Il Presidente della Sezione Civile (dr Massimo Pulvirenti)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa (Avv. Emanuela Tumino).

Avv. Enea Tumino